

Numero 04759/2011 e data 20/12/2011 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 6 dicembre 2011

NUMERO AFFARE 04909/2011

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - ufficio legislativo.

Schema di regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei commissari.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. prot. A00UFFLEG/4213 dell'11 novembre 2011, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Alessandro Botto;

Premesso:

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca chiede il parere di questo Consesso sullo schema di regolamento in oggetto, con cui si completa il processo di attuazione della legge di riforma dell'università (legge 30 dicembre 2010 n. 240).

In particolare, con lo schema di regolamento in esame si stabiliscono i criteri e i parametri per la valutazione dei candidati ai fini del conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale (distinta per le due posizioni di professore ordinario e professore associato) e si individuano le modalità attraverso le quali si effettua la verifica di coerenza del *curriculum* degli aspiranti commissari valutatori dei candidati.

Aggiunge l'Amministrazione che lo schema normativo in oggetto interviene, per così dire, a valle dell'approvazione del regolamento governativo di attuazione per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale (d.p.r. 14 settembre 2011), attualmente in corso di registrazione alla Corte dei Conti, che disciplina le modalità di espletamento delle procedure finalizzate all'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale.

Precisa l'Amministrazione referente che l'art. 16, comma 2, della legge n. 240 del 2010 attribuisce al Ministro il compito di determinare, con proprio decreto, i criteri e i parametri differenziati per funzioni ed area disciplinare, ai fini della valutazione analitica dei

titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonché il numero massimo delle pubblicazioni per ciascun candidato.

Inoltre, a comporre le commissioni di valutazione dei candidati non possono essere chiamati tutti i professori ordinari di ogni settore, ma solo i professori positivamente valutati e in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri stabiliti dal citato decreto ministeriale.

Afferma l'Amministrazione che, in ossequio a quanto indicato dal Consiglio di Stato nel parere interlocutorio reso in data 25 febbraio 2011 sullo schema di regolamento governativo sopra citato (d.p.r. 14 settembre 2011), nella redazione del presente schema di regolamento sono stati coinvolti gli organismi tecnici del settore (ANVUR, CUN e CEPR) e ci si è attenuti alla raccomandazione formulata dalla VII Commissione della Camera dei Deputati, con la quale l'Amministrazione è stata invitata a tenere conto della specificità delle singole aree scientifico-disciplinari. Inoltre, la verifica della coerenza dell'attività scientifica dei commissari con i criteri e parametri per l'abilitazione è attribuita all'ANVUR.

Quanto, poi, alla natura normativa del presente schema di decreto ministeriale (confezionato secondo lo schema dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988), osserva l'Amministrazione come essa sul punto si sia conformata a quanto indicato dal Consiglio di Stato nel citato parere interlocutorio del 25 febbraio 2011.

Prosegue l'Amministrazione affermando che la scelta di fondo

consiste nel tenere distinti, da un lato, i criteri e i parametri, e, dall'altro, gli indicatori di qualità e quantità della produzione scientifica. In particolare, per quanto concerne questi ultimi, lo schema individua gli indicatori bibliometrici (da utilizzare in determinati settori concorsuali) e le relative modalità di utilizzo, sia ai fini della valutazione dei candidati che della qualificazione degli aspiranti commissari, mentre all'ANVUR è attribuito il compito di distribuire gli indicatori medesimi e le relative mediane. Invece, per quanto concerne i settori concorsuali cui non si applicano indicatori bibliometrici, lo schema individua altri indicatori di qualità dell'attività scientifica e le relative modalità di utilizzo.

Quanto all'articolato, l'art. 1 contiene le più importanti definizioni utili, l'art. 2 circoscrive l'oggetto del regolamento, l'art. 3 detta le disposizioni generali per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, per entrambe le fasce dei professori universitari; peraltro, viene salvaguardata la discrezionalità delle singole commissioni nella ponderazione dei criteri e parametri; inoltre, le commissioni possono adottare anche criteri e parametri più restrittivi, ovviamente fatto salvo l'obbligo di predeterminazione e di pubblicazione.

Gli artt. 4 e 5, invece, definiscono criteri e parametri specifici per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, rispettivamente, per la prima e la seconda fascia dei professori universitari.

L'art. 6 definisce gli indicatori di attività scientifica, ossia gli strumenti attraverso cui è possibile quantificare i parametri (al fine di

superare le osservazioni formulate sul punto dal CUN sono state introdotte puntuali disposizioni nell'individuazione degli indicatori, nelle modalità di calcolo e di utilizzo degli stessi).

All'art. 7 è indicato il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, mentre l'art. 8 è dedicato all'accertamento della qualificazione dei professori ordinari che aspirano a fare parte delle commissioni per l'abilitazione.

Infine, l'art. 9 disciplina le modalità di revisione dei criteri e parametri utili ai fini dell'abilitazione scientifica nazionale e precisa che abbia luogo ogni cinque anni, sentiti ANVUR, CUN e CEPR, tenendo altresì conto delle migliori prassi diffuse a livello internazionale.

Da ultimo, l'art. 10 contiene disposizioni finanziarie (la cosiddetta clausola di invarianza finanziaria) e finali.

Considerato:

Ritiene in via preliminare la Sezione che al fine di esprimere il prescritto parere occorra acquisire una relazione di chiarimenti che riferisca in ordine alla registrazione del regolamento governativo attuativo dell'art. 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 (d.p.r. 14 settembre 2011) da parte della Corte dei Conti. Infatti, tale regolamento governativo si attegga ad intervento normativo propedeutico sul piano logico-ordinamentale rispetto allo schema di regolamento in esame ed è, pertanto, necessario, accertare se la Corte

dei Conti abbia formulato rilievi in merito e/o se lo stesso sia diventato efficace.

L'Amministrazione referente, pertanto, vorrà riferire in merito a quanto sopra richiesto, appena in possesso delle relative notizie.

P.Q.M.

non definitivamente pronunciando, invita l'Amministrazione a depositare la relazione di chiarimenti di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Alessandro Botto

IL PRESIDENTE
Luigi Cossu

IL SEGRETARIO
Massimo Meli